

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0840/04
di Sérgio Marques (PPE-DE)
alla Commissione

Oggetto: Distorsione della concorrenza nel settore vinicolo

Lo scorso 23 febbraio 2004, la Commissione europea ha approvato le nuove norme sull'etichettatura dei vini che offrono la possibilità ai paesi terzi di utilizzare nello spazio comunitario denominazioni tradizionali per i loro vini quali "tawny", "vintage" o "ruby" e altre, nonché di esportarli nell'Unione europea.

Pertanto, considerando che:

- la regione di produzione del vino di Porto ha sempre adottato denominazioni quali "tawny", "vintage" o "ruby";
- il vino di Madeira ha sempre utilizzato le denominazioni "canteiro", "frasqueira" o "reserva velha"
- entrambi i vini hanno consolidato la loro qualità e la loro immagine a livello internazionale utilizzando tali denominazioni;
- le nuove norme sull'etichettatura "banalizzeranno" l'utilizzo di tali denominazioni e creeranno pertanto danni ai produttori di vino di Porto e vino di Madeira e ai loro prodotti, il che configura un'effettiva distorsione della concorrenza;
- nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione europea ha sempre tentato di difendere la necessità dell'adozione di un accordo equilibrato, con particolare interesse nei confronti delle questioni non tariffarie;
- tali misure non tariffarie includono tra l'altro la protezione delle denominazioni di origine, le marche ecc.;
- i negoziati dell'OMC sono bloccati in seguito al fallimento della tornata negoziale di Cancun dello scorso mese di settembre;
- in questo quadro, l'Unione europea non dovrà – o non avrebbe dovuto – accordare alcuna concessione negoziale al di fuori del contesto negoziale dell'OMC,

si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. quali sono i motivi che hanno spinto la Commissione europea ad adottare nuove norme in materia di etichettatura di vino, a margine del quadro negoziale dell'OMC;
2. secondo il parere della Commissione, che cosa ha guadagnato l'Unione europea da questa concessione insolita e non auspicata;
3. qual è la valutazione della Commissione in merito alle conseguenze per i produttori comunitari di vino – segnatamente per i produttori della regione di produzione di vino di Porto e dei produttori del vino di Madeira – di questa decisione.